



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Rep. Atti n° 249 del 21 dicembre 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTO l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, siano determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio, i relativi risultati di apprendimento, in termini di competenze, abilità e conoscenze;

VISTO lo schema di regolamento, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107, trasmesso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, con nota del 12 dicembre 2017 e diramato alle Regioni in data 15 dicembre 2017;

VISTA altresì la nota del 15 dicembre 2017, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha fatto pervenire una versione integrata del provvedimento in argomento, a seguito della richiesta del Ministero della salute, di aggiungere un comma 4, all'articolo 3;

VISTA la nota DAR del 19 dicembre 2017, con la quale è stata diramata alle Regioni, la nuova formulazione dello schema di regolamento;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 20 dicembre 2017, le Regioni hanno avanzato alcune richieste di integrazione sulle tabelle di correlazione di cui agli Allegati 2A e 4, che sono state accolte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

VISTA la nota del 20 dicembre 2017, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso gli allegati 2A e 4 dello schema di regolamento indicato in oggetto, con le modifiche concordate nella citata riunione tecnica del 20 dicembre 2017; documentazione diramata alle Regioni con nota DAR 0020069 del 21 dicembre 2017;





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso intesa sul testo del regolamento riformulato con le modifiche concordate in sede tecnica del 20 dicembre 2017, diramato con nota DAR 19933 del 19 dicembre 2017 e con nota DAR 0020069 del 21 dicembre 2017, relativamente alle richieste agli allegati 2A e 4 delle Regioni;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di regolamento in esame, parte integrante del presente atto (All. sub.A):

## SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il Segretario  
Antonio Naddeo



Il Presidente  
Sottosegretario Gianclaudio Bressa



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE


Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Ambiente, Territorio,  
Istruzione e Ricerca

**Codice sito: 4.2/2017/42**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DAR 0019933 P-4.37.2.2**  
**del 19/12/2017**



18466761

Acc. Sub. A)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni  
e delle Province autonome  
C/o CINSEDO  
ROMA  
([conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it))

All'Assessore della Regione Toscana  
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,  
innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Vicario Commissione  
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome  
LORO SEDI  
(**CSR PEC LISTA 3**)

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
- Gabinetto  
ROMA  
([gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it))

Al Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
Gabinetto  
ROMA  
([uffgabinetto@postacert@istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert@istruzione.it))

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
- Gabinetto  
ROMA  
([ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it))  
- Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato  
ROMA  
([rgs.ragioneregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragioneregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it))

e, p.c.: Al Ministero della salute  
-Gabinetto  
([gab@postacert.sanita.it](mailto:gab@postacert.sanita.it))



25



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Oggetto: Schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Ai fini della riunione tecnica convocata per il 20 dicembre p.v., il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, ha fatto pervenire una versione integrata dello schema di regolamento indicato in oggetto, a seguito della richiesta del Ministero della salute, di aggiungere un comma 4, all'articolo 3, del testo.

Con l'occasione si rinvia, altresì, su richiesta del citato Ministero dell'istruzione, l'Allegato 3F – quadro orario servizi commerciali, corretto da un mero errore materiale.

La suddetta documentazione sarà resa disponibile sul sito: [www.stato-regioni.it](http://www.stato-regioni.it). con il codice sito: 4.2/2017/42.

Il Direttore dell'Ufficio  
Cons. Adriana Piccolo



24

PCC

15/12/17.  
Dott. COSTA.  
Pubblicare  
per  
AP  
in v  
Sella



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

Alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo  
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  
e di Bolzano

ROMA

Oggetto: Concerto previsto dall'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61  
Nuova trasmissione schema di regolamento e allegato 3 F

A seguito di accordo con il Ministero della Salute, lo schema di regolamento già trasmesso ai fini  
dell'intesa è stato integrato all'articolo 3 con un comma 4.

Si trasmette pertanto lo schema di regolamento e le relative relazioni con l'integrazione  
concordata.

Con l'occasione si invia l'allegato 3 F - quadro orario servizi commerciali - corretto da un mero  
errore materiale

IL CAPO DI GABINETTO

Dott.ssa Sabrina Bono

*Sabrina Bono*

Firmato digitalmente da  
BONO SABRINA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E  
RICERCA/80185250588

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0019742 A-4.37.2.2  
del 15/12/2017



18439611



# QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

f) Indirizzo "Servizi commerciali"

## BIENNIO

Area generale comune a tutti gli indirizzi			
ASSI CULTURALI	Monte ore Biennio	Insegnamenti	Monte ore di riferimento
Asse dei linguaggi	462 ore	Italiano	264
		Inglese	198
Asse matematico	264 ore	Matematica	264
Asse storico sociale	264 ore	Storia, Geografia,	132
		Diritto e economia	132
Scienze motorie	132 ore	Scienze motorie	132
RC o attività alternative	66 ore	RC o attività alternative	66
Totale ore Area generale	1.188 ore		
Area di indirizzo			
Asse scientifico, tecnologico e professionale	924 ore	Scienze integrate	132
		TIC	132/198
		Seconda lingua straniera	132/264
		Tecniche professionali dei servizi commerciali	330/396
		Laboratorio di espressioni grafico-artistiche	0/132
di cui in compresenza con ITP	396 ore		
Totale Area di Indirizzo	924 ore		924
TOTALE BIENNIO	2.112 ore		
Di cui: Personalizzazione degli apprendimenti	264 ore		



## TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)

Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)

Area generale comune a tutti gli indirizzi				
Assi culturali	Insegnamenti	Monte ore 3 anno	Monte ore 4 anno	Monte ore 5 anno
Asse dei linguaggi	Lingua italiana	132	132	132
	Lingua inglese	66	66	66
Asse storico sociale	Storia	66	66	66
Asse matematico	Matematica	99	99	99
	Scienze motorie	66	66	66
	IRC o attività alternative	33	33	33
	Totale ore Area generale	462	462	462

AREA DI INDIRIZZO (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali)

### F - Servizi commerciali

Area di indirizzo				
Assi culturali	Insegnamenti	3 anno	4 anno	5 anno
Asse dei linguaggi	Seconda lingua straniera	66-99	66-99	66-99
Asse scientifico, tecnologico e professionale	Tecniche professionali dei servizi commerciali	264-297	264-297	264-297
	Diritto/Economia	0-132	0-132	0-132
	Tecniche di comunicazione	0-99	0-99	0-99
	Informatica	0-99	0-99	0-99
	Economia aziendale	0-99	0-99	0-99
	Storia dell'arte ed espressioni grafico-artistiche	0-66	0-66	0-66
Totale area di indirizzo		594	594	594
di cui in compresenza		231		

\*\* Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternativi sulla base dei differenti percorsi in uscita definiti dalle scuole ai sensi dell'art. 3 comma 5, a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in relazione alle macro aree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento.





Schema di regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13  
aprile 2017, n. 61

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*di concerto con*

*il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,*

*il Ministro dell'economia e delle finanze,*

*e*

*il Ministro della salute*

- VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- VISTO l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei







livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

VISTO l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1”;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante “Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1”;





- VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
- VISTO l’articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;
- VISTO l’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;
- VISTO l’articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;





- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296.";
- VISTI i decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 24 aprile 2012 e del 13 novembre 2014, resi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativi all'adozione dell'Elenco nazionale delle opzioni degli istituti professionali di cui all'art. 8, comma 4, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".





- VISTA l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- VISTI gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali professionali);
- VISTA la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (*Europass*);
- VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (*EQF*);
- VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (*EQAVET*);
- VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (*ECVET*);
- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) del 3 marzo 2010 dal tema "*Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*";
- VISTE le Conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'Istruzione del 15 febbraio 2013 su "*Ripensare l'Istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori*" in risposta alla Comunicazione della CE - IP/12/1233 20/11/2012;
- VISTA la Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri UE e delle parti sociali a livello europeo, circa





l'“*Alleanza Europea per l'apprendistato*” per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione del 2 luglio 2013;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2016) 381 final del 10 giugno 2016 dal tema “*Una nuova agenda per le competenze per l'Europa - Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività*”;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del .....

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del .....

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n.....;

## ADOTTA

il seguente Regolamento

### Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 determina, in relazione ai percorsi di istruzione professionale:
  - a) i risultati di apprendimento dell'area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, nell'ambito degli assi culturali che





- caratterizzano i percorsi di istruzione professionale nel biennio e nel triennio, come definiti nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
- b) i profili di uscita degli undici indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, come definiti nell'Allegato 2, parte integrante del presente decreto. Per ciascun profilo di indirizzo, nell'Allegato 2, sono contenuti il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO, adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati sino a livello di sezione e di correlate divisioni, nonché la correlazione ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015;
  - c) l'articolazione dei quadri orari degli indirizzi di cui all'Allegato B) del decreto legislativo n. 61 del 2017, come definiti nell'Allegato 3, parte integrante del presente decreto;
  - d) la correlazione di ciascuno degli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale con le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), come definita nell'Allegato 4, parte integrante del presente decreto, anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi tra i sistemi formativi, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2017.
2. Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, dalle indicazioni e dagli orientamenti a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

## Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
- “decreto legislativo”*: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- “profilo di indirizzo”*: profilo formativo inteso come standard formativo in uscita dagli indirizzi di studio, quale insieme compiuto e riconoscibile di competenze





descritte secondo una prospettiva di validità e spendibilità in molteplici contesti lavorativi del settore economico-professionale correlato;

*“profilo professionale”*: insieme dei contenuti “tipici” delle funzioni/mansioni di una specifica categoria di professioni omogenee rispetto a competenze, abilità, conoscenze ed attività lavorative svolte;

*“competenza”*: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

*“unità di apprendimento (UdA)”*: insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente; costituisce il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. Le UdA partono da obiettivi formativi adatti e significativi, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze attese;

*“bilancio personale”*: strumento che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale, idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate;

*“progetto formativo individuale (P.F.I.)”*: progetto che ha il fine di motivare e orientare la studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo, di supportarli per migliorare il successo formativo e di accompagnarli negli eventuali passaggi tra i sistemi formativi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, con l’assistenza di un tutor individuato all’interno del consiglio di classe. Il progetto formativo individuale si basa sul bilancio personale, è effettuato nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale ed è aggiornato per tutta la sua durata;

*“istituzioni scolastiche di I.P.”*: istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale a norma del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

*“percorsi di IeFP”*: i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

*“apprendimento formale”*: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o





qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

*"apprendimento non formale"*: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

*"apprendimento informale"*: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

*"ATECO"*: strumento adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per classificare e rappresentare le attività economiche;

*"classificazione dei settori economico-professionali"*: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare, in settori, l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015;

*"certificazione delle competenze"*: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma dell'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al medesimo decreto legislativo, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013;

*"qualificazione"*: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del







decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al medesimo decreto legislativo;

*“sistema nazionale di certificazione delle competenze”*: l’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

*“Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (N.U.P.)”*: strumento, adottato dall’ISTAT, per classificare e rappresentare le professioni; costituisce, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 l’ulteriore riferimento, oltre al codice ATECO, per la declinazione degli indirizzi di studio da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, in coerenza con le richieste del territorio secondo le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione e nei limiti degli spazi di flessibilità di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo.

### Articolo 3

#### *(Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento)*

1. I percorsi di istruzione professionale fanno parte dell’istruzione secondaria superiore, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e costituiscono un’articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I percorsi sono strutturati, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo, in un biennio e in un successivo triennio e hanno un’identità culturale, metodologica e organizzativa, riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si riassume nel Profilo educativo, culturale e professionale, di seguito denominato P.E.Cu.P, del diplomato dell’istruzione professionale, di cui all’Allegato A al decreto legislativo.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, i Profili di uscita dei percorsi di cui al comma 1 riguardano i seguenti indirizzi:
  - a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
  - b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
  - c) Industria e artigianato per il *Made in Italy*;
  - d) Manutenzione e assistenza tecnica;
  - e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
  - f) Servizi commerciali;
  - g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;





- h) Servizi culturali e dello spettacolo;
  - i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
  - j) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
  - m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
3. I Profili di uscita, di cui al comma 2, associati agli specifici risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, integrano il P.E.Cu.P, di cui al comma 1, connotano il raccordo dei percorsi dell'istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni.
4. **Ai fini della spendibilità in ambito sanitario del diploma conseguito in esito al percorso di studi dell'indirizzo di cui al comma 2, lettera i), del presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 1 febbraio 2006, n. 43.**
5. Gli indirizzi di studio sono strutturati:
- a) in attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all'asse culturale dei linguaggi, dall'asse matematico e dall'asse storico sociale, di cui all'Allegato 1;
  - b) in attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all'asse scientifico, tecnologico e professionale, di cui all'Allegato 2.
6. L'articolazione dei quadri orari di cui all'Allegato 3 è caratterizzata dall'aggregazione, nel biennio, delle attività e degli insegnamenti all'interno degli assi culturali relativi all'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo. I quadri orari sono articolati in una parte comune, che concerne tutti gli indirizzi e comprende le attività e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo. Le istituzioni scolastiche di I.P. costruiscono i percorsi formativi sulla base dei quadri orari, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 5 del presente decreto.

#### Articolo 4

##### *(Passaggio al nuovo ordinamento)*

1. I percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo, sono ridefiniti a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi, secondo quanto stabilito nell'Allegato C al decreto legislativo, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
3. L'indirizzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), relativo alla "*Gestione delle acque e risanamento ambientale*", è attivato, a partire dall'a





scolastico 2018/2019, sulla base di un accordo tra la singola Regione interessata e l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di I.P. di cui all'articolo 4 del decreto legislativo. Le Linee guida contengono altresì criteri per la declinazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo, degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio e per modulare i relativi risultati di apprendimento.
5. Le istituzioni scolastiche di I.P., a partire dall'anno scolastico 2018/2019, si dotano di un ufficio tecnico ovvero riorganizzano quello esistente senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
6. Ai fini del passaggio al nuovo ordinamento, la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento resta disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, all'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unità di apprendimento, nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale, di seguito denominato P.F.I., di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo. Le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. La certificazione delle competenze è effettuata, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo.
7. Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 2 ore nel biennio.





8. I percorsi degli istituti professionali si concludono con l'esame di Stato, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Il diploma finale, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi e il punteggio complessivo ottenuto. Il diploma contiene anche l'indicazione del codice ATECO attribuito all'indirizzo in base all'Allegato 2, esplicitata sino a livello di sezione e correlate divisioni.
9. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, come disciplinato all'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Nel caso di declinazione degli indirizzi in percorsi formativi coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo, il curriculum indica il riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (N.U.P.) adottate dall'ISTAT, nonché i crediti maturati per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo.
10. Il diploma di cui al comma 8 dà accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'adattamento dei quadri orari, di cui al presente decreto, ai percorsi di istruzione di secondo livello per adulti realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

## Articolo 5

### *(Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa)*

1. Le istituzioni scolastiche di I.P. sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte al territorio e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Esse definiscono i Piani triennali dell'offerta formativa secondo i principi e le finalità indicati all'articolo 1 del decreto legislativo, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie per realizzare attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015.
2. Per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche di I.P., ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) del decreto legislativo, possono utilizzare:





- a) la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel P.E.Cu.P., nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 107 del 2015;
  - b) gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.
3. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'utilizzo delle quote di autonomia di cui al comma 2, lettera a), fermo restando il loro computo rispetto all'orario complessivo, garantiscono il perseguimento degli obiettivi comuni di apprendimento contenuti nel P.E.Cu.P. A tal fine, per gli insegnamenti e le attività dell'area generale, le istituzioni scolastiche di I.P. possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di essi all'Allegato 3. Per gli insegnamenti e le attività dell'area di indirizzo, le istituzioni scolastiche di I.P. garantiscono l'inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di essi all'Allegato 3.
4. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere, nei Piani triennali dell'offerta formativa, la declinazione dei profili degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3 nei percorsi formativi richiesti dal territorio, in modo coerente con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo. A tal fine, le Istituzioni scolastiche di I.P. possono utilizzare gli spazi di flessibilità del 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo e garantendo comunque l'inserimento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto per ciascun insegnamento e attività di cui all'Allegato 3.
5. Le Regioni indicano, nell'ambito delle linee guida per la programmazione regionale dell'offerta formativa, le priorità di cui le istituzioni scolastiche di I.P. tengono conto per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo.
6. Allo scopo di sostenere l'occupabilità dei giovani in relazione alle filiere produttive del territorio, le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, possono strutturare il quinto anno dei percorsi in modo da consentire, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo, oltre al





conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, anche l'acquisizione di crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Tale strutturazione, sempreché prevista dalla programmazione dell'offerta formativa delle singole Regioni, è coerente con l'indirizzo di studio seguito dallo studentessa e dallo studente.

7. I Piani triennali dell'offerta formativa comprendono attività e progetti di orientamento scolastico, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi di istruzione professionale e di IeFP nonché per facilitare l'inserimento della studentessa e dello studente nel mercato del lavoro, anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A ciò concorrono soprattutto i partenariati territoriali che le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare nella propria autonomia per migliorare e ampliare l'offerta formativa, il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali, la realizzazione di percorsi in alternanza, a partire dal secondo anno, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati.
8. Nei piani triennali dell'Offerta formativa è resa trasparente e leggibile la declinazione degli indirizzi di studio, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo, nei percorsi richiesti dal territorio con l'indicazione delle attività economiche di riferimento.
9. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo, possono:
  - a) stipulare contratti di prestazioni d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'istituto;
  - b) dotarsi di dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità, fermo restando che, ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.
10. Le istituzioni scolastiche di I.P. possono prevedere, nei Piani triennali dell'offerta formativa, l'attivazione, in via sussidiaria, di percorsi di IeFP per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi professionali quadriennali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, per





accreditamento regionale secondo modalità definite con gli accordi previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo.

11. Le istituzioni scolastiche di I.P. progettano e realizzano i Piani triennali dell'offerta formativa utilizzando le dotazioni organiche determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente sulla base dei criteri indicati all'articolo 9 del decreto legislativo, ivi comprese quelle relative alle quote di compresenza, all'esercizio delle funzioni relative agli uffici tecnici, all'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità previsti all'articolo 6 del decreto legislativo nonché quelle dell'organico per il potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 107 del 2015 e dell'allegata Tabella 1. Gli Uffici scolastici regionali garantiscono l'ordinato sviluppo dei percorsi formativi assicurando le risorse necessarie.
12. Nei limiti della consistenza complessiva dell'organico dell'autonomia del personale docente, sviluppata sulla base dei quadri orari degli insegnamenti e del fabbisogno dei posti di potenziamento indicati dall'istituzione scolastica nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, il dirigente dell'istituzione scolastica di I.P. determina, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, l'articolazione delle cattedre, al fine di utilizzare le quote di autonomia e gli spazi di flessibilità di cui al presente decreto.

## Articolo 6

### *(Indicazioni per l'attivazione dei percorsi)*

1. I percorsi di istruzione professionale, come ridefiniti dal decreto legislativo, in relazione ai profili di uscita e ai risultati di apprendimento di cui all'articolo 3, assumono, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019, un modello didattico improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di occupabilità.
2. Ai fini della personalizzazione del percorso di apprendimento a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, ciascun consiglio di classe redige, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il P.F.I. e lo aggiorna durante l'intero percorso scolastico, a partire dal bilancio personale. Il P.F.I. costituisce lo strumento per:
  - a) evidenziare i saperi e le competenze acquisite da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale;





- b) rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare ciascuna studentessa e ciascuno studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo utilizzando una quota del monte ore indicato all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo.
3. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del P.F.I. L'attività di tutorato consiste nell'accompagnamento di ciascuna studentessa e di ciascuno studente nel processo di apprendimento personalizzato finalizzato alla progressiva maturazione delle competenze. Il docente tutor favorisce, altresì, la circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I. all'interno del consiglio di classe, al fine di consentire il progressivo monitoraggio e l'eventuale adattamento del percorso formativo. L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente, fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.
4. I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali; sono organizzati a partire dalle prime classi, e per tutta la durata del quinquennio, per unità di apprendimento con l'utilizzo di metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati.

## Articolo 7

### *(Indicazioni sulle misure nazionali di sistema)*

1. Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, delle istituzioni scolastiche di I.P. Tali misure riguardano prioritariamente il nuovo assetto organizzativo e didattico, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo, e sono realizzate secondo criteri che valorizzano la collaborazione tra le istituzioni scolastiche di I.P. con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche interessate.
2. Il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione professionale è accompagnato da un programma nazionale per l'informazione e l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie sulle opportunità offerte dal nuovo ordinamento, anche in relazione alle scelte degli indirizzi di studio.







## Articolo 8

### *(Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi)*

1. La correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale costituisce il riferimento per i passaggi tra i sistemi formativi e si realizza tenendo conto dei profili degli indirizzi elencati all'articolo 3 del presente decreto e delle figure di riferimento previste dal "Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale", di cui al decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativo al recepimento dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, integrato dal decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativo al recepimento dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012.
2. La correlazione di cui al comma 1 è indicata nell'Allegato 4 al presente decreto e si realizza sulla base delle competenze, abilità e conoscenze relative al profilo di ciascun indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale e di quelle relative a ciascuna qualifica e a ciascun diploma professionale del sistema di IeFP. La correlazione tiene conto dei riferimenti alle attività economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015.
3. A seguito dell'aggiornamento del Repertorio di cui al comma 1, l'Allegato 4 è modificato e integrato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. I diplomi rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, insieme alle qualifiche e ai diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di IeFP, sono titoli di studio tra loro correlati nel "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

## Articolo 9

### *(Disposizioni finali)*

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad





esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti e dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo..





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Ambiente, Territorio,  
Istruzione e Ricerca

**Codice sito: 4.2/2017/42**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DAR 0020069 P-4.37.2.2**

**del 21/12/2017**



18488405

Al Presidente della Conferenza delle Regioni  
e delle Province autonome  
C/o CINSEDO  
ROMA  
([conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it))

All'Assessore della Regione Toscana  
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,  
innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Vicario Commissione  
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome  
LORO SEDI  
(**CSR PEC LISTA 3**)

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
- Gabinetto  
ROMA  
([gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it))

Al Ministero della salute  
-Gabinetto  
([gab@postacert.sanita.it](mailto:gab@postacert.sanita.it))

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
- Gabinetto  
ROMA  
([ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it))  
- Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato  
ROMA  
([rgs.ragioneregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragioneregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it))

e, p.c.: Al Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
Gabinetto  
ROMA  
([uffgabinetto@postacert@istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert@istruzione.it))



Handwritten mark





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Oggetto: Schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

A seguito della riunione tecnica del 20 dicembre 2017 sullo schema di regolamento indicato in oggetto, si comunica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, ha trasmesso gli allegati 4 e 2/A con le modifiche concordate con le Regioni, ai fini del perfezionamento dell'intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La suddetta documentazione sarà resa disponibile sul sito: [www.stato-regioni.it](http://www.stato-regioni.it). con il codice sito: 4.2/2017/42.

Il Direttore dell'Ufficio  
Cons. Adriana Piccolo



726

*Indirizzo "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione  
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane"*  
**Articolo 3, comma 1, lettera a) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61**

**DESCRIZIONE SINTETICA**

Il Diplomato di istruzione professionale, nell'indirizzo **"Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane"**, possiede competenze relative alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali.

**RISULTATI DI APPRENDIMENTO**

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al punto 1.1 dell'Allegato A) del d.lgs. 61/2017, comuni a tutti i percorsi, oltre ai seguenti risultati di apprendimento declinati in termini di competenze:

<b>Competenza n. 1</b>	
Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
Analizzare le realtà agronomiche delle aree di pianura, collinari e montane e le loro potenzialità produttive.	Sistema suolo-pianta-atmosfera e -fattori che ne condizionano il funzionamento.
Analizzare le caratteristiche dei metodi di produzione e la loro validità nei confronti delle specie agrarie e forestali.	Aspetti essenziali della gestione delle acque e dell'irrigazione.
Attuare processi gestionali e produttivi finalizzati all'organizzazione operativa dell'azienda agraria e forestale.	Principi fondamentali della meccanizzazione con particolare riguardo alle coltivazioni erbacee ed arboree e selvicolturali.
Individuare e applicare tecniche di coltivazione delle specie agrarie e forestali in relazione alle caratteristiche del territorio.	Sistemi e tecniche di produzione delle coltivazioni erbacee, arboree e forestali.
Individuare ed applicare le procedure operative relative ai processi e cicli di lavoro delle principali trasformazioni	Difesa delle colture.
	Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore.
	Aspetti fisico-chimico-organolettici delle materie prime e dei prodotti primari da trasformare.
	Processi e cicli di lavoro delle principali trasformazioni agroalimentari.
	Tecniche di controllo e di analisi dei processi di



<p>alimentari</p> <p>Individuare modalità per la realizzazione di piani di difesa delle colture rispettosi degli equilibri ambientali.</p> <p>Individuare e applicare procedure operative preventive e utilizzare i dispositivi di protezione individuale specifici per le singole attività.</p> <p>Individuare attrezzature e tecnologie necessarie nei processi di produzione e trasformazione dei prodotti in relazione al contesto operativo.</p> <p>Curare il parco macchine necessario all'azienda in relazione al contesto operativo</p>	<p>trasformazione.</p> <p>Norme e sistemi di prevenzione e protezione relative alla gestione in sicurezza dei processi produttivi di settore.</p>
---	---

<b>Competenza n. 2</b>	
Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle produzioni	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
<p>Definire le caratteristiche morfologiche e produttive specifiche delle specie e razze allevate.</p> <p>Attuare sistemi di produzione compatibili con l'igiene ed il benessere animale.</p> <p>Definire sistemi e modalità di allevamento correlati alle situazioni ambientali e al livello delle tecniche realizzabili.</p> <p>Individuare caratteri specifici delle diverse produzioni zootecniche.</p> <p>Applicare tecniche di allevamento atte a valorizzare le specifiche produzioni zootecniche.</p>	<p>Anatomia e fisiologia delle principali specie allevate.</p> <p>Caratteristiche morfologiche e produttive delle principali specie e razze allevate.</p> <p>Tecniche di produzione delle principali specie allevate.</p> <p>Igiene e benessere animale.</p> <p>Principali sistemi di conservazione dei foraggi e degli alimenti ad uso zootecnico.</p> <p>Sistemi e strutture di allevamento.</p>

<b>Competenza n. 3</b>	
Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
Definire gli elementi caratterizzanti le	Analisi e sviluppo delle filiere produttive



<p>diverse filiere produttive.</p> <p>Applicare i concetti base della gestione forestale sostenibile.</p> <p>Applicare le tecniche selvicolturali per la gestione sostenibile e la salvaguardia della biodiversità dei boschi e delle foreste.</p> <p>Determinare il volume dei boschi, dei tronchi e delle cataste.</p> <p>Organizzare il cantiere forestale e gestire interventi di utilizzazioni forestali, in relazione alla convenienza economica dell'intervento e alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p>Applicare tecniche di utilizzazione forestale a basso impatto ambientale.</p> <p>Progettare semplici interventi selvicolturali</p> <p>Progettare e gestire semplici servizi naturalistici</p>	<p>bosco-legno-industria e bosco-legno-energia.</p> <p>Teorie e metodi della gestione forestale sostenibile.</p> <p>Tecniche produttive delle diverse fasi delle filiere forestali.</p> <p>Strumenti per l'analisi produttiva del bosco.</p> <p>Rilevi dendrometrici fondamentali.</p> <p>Servizi a tutela dell'ambiente agricolo, forestale e naturale.</p> <p>Normative nazionali e comunitarie.</p>
---	--

<b>Competenza n. 4</b>	
<b>Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle produzioni agro-alimentari e forestali</b>	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
<p>Individuare e applicare i criteri per la classificazione qualitativa dei prodotti agroforestali.</p> <p>Applicare modalità specifiche per realizzare produzioni di qualità.</p> <p>Applicare sistemi di produzione atti a valorizzare la qualità dei prodotti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.</p> <p>Supportare l'applicazione delle procedure necessarie per ottenere le certificazioni di processo e di prodotto.</p>	<p>Caratteristiche e classificazione dei prodotti delle principali filiere del settore agroforestale.</p> <p>Metodologie di controllo di processo e di prodotto dei principali settori di produzione agroforestale.</p> <p>Legislazione nazionale e comunitaria per la tutela dei prodotti di settore.</p> <p>Certificazione dei processi e dei prodotti agricoli e forestali ai fini della tracciabilità.</p> <p>Norme di tutela dei prodotti tipici ed etichettatura.</p>



Identificare e applicare le norme specifiche riguardanti la produzione e la tutela dei prodotti.	
--	--

<b>Competenza n. 5</b>	
Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche attraverso l'utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
Definire modalità specifiche per un approccio naturalistico ecologico all'interpretazione del paesaggio.  Utilizzare i sistemi informativi geografici ai fini di elaborare carte tematiche territoriali.  Leggere ed interpretare la cartografia tematica di settore.	Il paesaggio agrario e forestale.  Ecosistemi dei paesaggi agricoli e forestali.  Modelli e sistemi di rappresentazione del territorio (mappe, carte tematiche).  Utilizzo dei sistemi informativi territoriali (data base territoriale e sistema GIS).

<b>Competenza n. 6</b>	
Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale e per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici interventi di sistemazione idraulico-agroforestale e relativi piani di assestamento	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
Individuare i livelli essenziali di biodiversità degli ecosistemi e degli agro ecosistemi.  Individuare le connotazioni specifiche di ciascuna area protetta e le normative di riferimento.  Identificare le competenze specifiche degli Enti istituzionali preposti al controllo delle attività nelle aree protette.  Individuare situazioni di dissesto idrogeologico.  Realizzare interventi di recupero in aree degradate anche attraverso opere di sistemazione di ingegneria naturalistica. Identificare gli elementi costituenti un piano di assestamento.	Importanza della salvaguardia della biodiversità e cause della perdita della biodiversità.  Concetto di biodiversità agraria e forestale.  Azioni per la tutela e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali ed animali.  Classificazione e gestione delle aree protette.  Fenomeni di dissesto idrogeologico e tecniche di ingegneria naturalistica.  Principi di assestamento forestale e faunistico.  principi di difesa dagli incendi boschivi



Collaborare alla stesura di un piano di assestamento e faunistico.	
Identificare e applicare le tecniche e le procedure di difesa dagli incendi boschivi.	

<b>Competenza n. 7</b>	
Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle biomasse di provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
Applicare le tecniche di raccolta delle biomasse forestali e agrarie a fini energetici.	Classificazione delle diverse biomasse di provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale.
Applicare le tecniche di utilizzo e valorizzazione delle biomasse agrarie e forestali a fini energetici.	Coltivazione e raccolta delle biomasse, agrarie e forestali ai fini energetici.
Applicare le tecniche di utilizzo a fini agronomici delle biomasse di provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale.	La filiera bosco-legno-energia.
Progettare ed eseguire impianti con colture policicliche per la produzione di biomasse a fini energetici.	Le filiere delle agrienergie.
	Utilizzo a fini agronomici delle biomasse di provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale.
	Normativa nazionale e comunitaria per l'utilizzo delle biomasse.

<b>Competenza n. 8</b>	
Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari, applicando tecnologie innovative per la salvaguardia ambientale	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
Classificare i reflui zootecnici e agroalimentari in relazione alla pericolosità e alla potenzialità di riciclo.	Classificazione e caratteristiche chimico-biologiche dei principali reflui zootecnici e agroalimentari.
Applicare le tecniche per il trattamento e la valorizzazione ai fini agronomici dei principali reflui zootecnici e agroalimentari nel rispetto della normativa.	Trattamento e valorizzazione a fini agronomici dei reflui zootecnici.
Applicare le tecniche per la produzione di biocombustibili da reflui zootecnici.	Produzione di biocombustibili da reflui zootecnici.
	Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e reflue delle aziende agroalimentari.



**Competenza n. 9**

Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell'elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale

Abilità minime	Conoscenze essenziali
<p>Interpretare il significato dei fattori della produzione e le caratteristiche della loro dinamica nei processi produttivi.</p> <p>Redigere la documentazione contabile ai fini della redazione di bilanci anche previsti da obblighi di legge.</p> <p>Derivare il risultato economico delle attività produttive utilizzando bilanci di previsione globali o settoriali.</p> <p>Prevedere interventi organici per migliorare gli assetti produttivi aziendali attraverso miglioramenti fondiari.</p> <p>Utilizzare giudizi di convenienza e di efficienza aziendale per valutare la fattibilità economica degli interventi produttivi.</p> <p>Definire schemi progettuali e piani di sviluppo in collaborazione con Enti territoriali per la valorizzazione degli ambienti rurali.</p> <p>Interpretare i sistemi conoscitivi delle caratteristiche territoriali.</p> <p>Prevedere ed organizzare la gestione dei rapporti impresa entità amministrative territoriali.</p>	<p>Principi di economia generale.</p> <p>Aspetti giuridici dell'impresa agraria e figure giuridiche nelle attività agricole e forestali.</p> <p>Principi e strumenti della contabilità agraria.</p> <p>Gestione del bilancio economico e contabile.</p> <p>Sistema tributario relativo delle imprese agroforestali e catasto.</p> <p>Principi di economia delle produzioni e delle trasformazioni</p> <p>Miglioramenti fondiari e agrari e giudizi di convenienza.</p> <p>Piani territoriali di bonifica e riordino fondiario.</p> <p>Valutazione di impatto ambientale.</p>

**Competenza n. 10**

Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle filiere agroalimentari e forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali, silvo-pastorali, dei servizi multifunzionali



e realizzando progetti per lo sviluppo rurale ;	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
Indicare i procedimenti idonei alla valorizzazione dei prodotti agroforestali.	Attività di promozione e marketing dei prodotti del settore agro-forestale.
Interpretare i meccanismi che regolano i mercati dei diversi prodotti.	Caratteristiche di multifunzionalità del settore agricolo -forestale e servizi connessi.
Identificare piani di marketing più significativi per le diverse tipologie di produzione.	Politiche di sviluppo rurale e forestale nella comunità europea.
Definire gli elementi caratterizzanti le diverse filiere produttive.	Tecniche di analisi delle filiere agroalimentari e forestali.
Assistere le entità produttive nella soluzione delle problematiche aziendali in relazione alle politiche di sviluppo rurale.	Elementi di organizzazione aziendale e tecniche di programmazione dei processi produttivi.

#### **RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE REFERENZIALI AI CODICI ATECO**

L'indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati a livello di Sezione e di correlate Divisioni.

#### **A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA**

- A - 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI**
- A - 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI**
- A - 03 PESCA E ACQUACOLTURA**

#### **C – ATTIVITA' MANIFATTURIERE**

#### **C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI**

#### **CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI**

Il Profilo in uscita dell'indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economico-professionali indicati nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166:

#### **AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA PRODUZIONI ALIMENTARI**



# CORRELAZIONE TRA QUALIFICHE E DIPLOMI IEFP E INDIRIZZI DEI PERCORSI QUINQUENNALI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, articolo 3, COMMA 3

INDIRIZZI DI STUDIO	Qualifiche triennali IeFP	Diplomi quadriennali IeFP
decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, articolo 3, comma 1	<p>Allegato 1 alle Linee Guida sugli organici raccordi tra i percorsi degli IP e i percorsi IeFP - Intesa in Conferenza unificata 16 dicembre 2010, recepita con D.M. n. 4/2011</p> <p>Repertorio nazionale delle qualifiche di IeFP - Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 (22 QUALIFICHE TRIENNALI)</p>	<p>Allegato 1 alle Linee Guida sugli organici raccordi tra i percorsi degli IP e i percorsi IeFP - Intesa in Conferenza unificata 16 dicembre 2010, recepita con D.M. n. 4/2011</p> <p>Repertorio nazionale delle qualifiche di IeFP - Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 (21 DIPLOMI PROFESSIONALI QUADRIENNALI)</p>
a) AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE	<p>OPERATORE AGRICOLO (Allevamento animali domestici/ Coltivazione / Silvicultura salvaguardia dell'ambiente)</p> <p>OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE</p>	<p>TECNICO AGRICOLO</p> <p>TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE</p>
b) PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE	OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE	
c) INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO
	OPERATORE DELLE CALZATURE	
	OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE	
	OPERATORE EDILE	TECNICO EDILE
	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE	TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
	OPERATORE DEL LEGNO	TECNICO DEL LEGNO
	OPERATORE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPIRTO	TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
	OPERATORE MECCANICO	
d) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE



**CORRELAZIONE TRA QUALIFICHE E DIPLOMI IEFP E INDIRIZZI DEI PERCORSI QUINQUENNALI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE**

*Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, articolo 3, COMMA 3*

	<p>OPERATORE ELETTRICO</p> <p>OPERATORE ELETTRONICO</p> <p>OPERATORE DI IMPIANTI TERMIDRAULICI</p> <p>OPERATORE MECCANICO</p>	<p>TECNICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI</p> <p>TECNICO ELETTRICO</p> <p>TECNICO ELETTRONICO</p> <p>TECNICO DI IMPIANTI TERMICI</p> <p>TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE</p>
e) GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE		
f) SERVIZI COMMERCIALI	<p>OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE</p> <p>OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA</p> <p>OPERATORE GRAFICO (Stampa e allestimento / Multimedia)</p> <p>OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI</p>	<p>TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA</p> <p>TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE</p> <p>TECNICO GRAFICO</p>
g) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA	<p>OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (Preparazione pasti / Servizi di sala e bar)</p> <p>OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA (Strutture ricettive / Servizi del turismo)</p>	<p>TECNICO DI CUCINA</p> <p>TECNICO DI SALA E BAR</p> <p>TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA</p> <p>TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA</p>



**ALLEGATO 4**  
**CORRELAZIONE TRA QUALIFICHE E DIPLOMI IEFP E INDIRIZZI DEI PERCORSI QUINQUENNALI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE**  
*Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, articolo 3, COMMA 3*

		OPERATORE GRAFICO (Stampa e allestimento / Multimedia)	E DEL TEMPO LIBERO TECNICO GRAFICO
h) SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO			
i) SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE			
l) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO			
m) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO			
	OPERATORE DEL BENESSERE (Estetica/Acconciature)	TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI TECNICO DELL'ACCONCIATURA	

Le qualifiche professionali evidenziate in grigio trovano riferibilità in più indirizzi dell'istruzione professionale.

